

Causa C-607/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

14 settembre 2021

Ricorrente:

XXX

Controparte:

État belge

1. Oggetto ed elementi della controversia:

- 1 Il 25 luglio 2011 la ricorrente, cittadina marocchina, entrava nel territorio belga.
- 2 Il 21 settembre 2011, essa presentava domanda di soggiorno in qualità di ascendente di un cittadino belga (suo figlio).
- 3 Il 21 ottobre 2011 la sua domanda veniva respinta poiché la legge non ammette più il ricongiungimento familiare degli ascendenti di cittadini belgi.
- 4 Il 26 giugno 2015, la ricorrente presentava una nuova domanda di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione europea, vale a dire della sig.ra N. E.K., cittadina dei Paesi Bassi, che, in data 11 febbraio 2005, aveva rilasciato dinanzi all'ufficiale di stato civile di Anderlecht (Belgio) una dichiarazione di convivenza con il figlio della ricorrente.
- 5 Il 28 settembre 2015 la sua domanda veniva respinta.
- 6 Il 14 aprile 2016 il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) respingeva il suo ricorso.

- 7 Il 9 novembre 2017 la ricorrente presentava una nuova domanda di soggiorno ai sensi dell'articolo 40 bis della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 che disciplina l'ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri), in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione europea, vale a dire della sig.ra N. E.K.
- 8 Il 2 maggio 2018 la sua domanda veniva respinta, segnatamente, in ragione del fatto che i documenti prodotti a dimostrazione del suo stato di indigenza (in particolare, la scheda informativa marocchina dell'ispettore delle imposte e l'attestato di indigenza marocchino, risalenti al 2011) e a dimostrazione del sostegno finanziario da parte del nucleo familiare (composto da suo figlio e dalla sig.ra N. E.K.) cui dichiarava di volersi ricongiungere (le prove relative a invii di denaro nel 2010 e nel 2011) erano troppo risalenti per dimostrare la sua presa a carico nel suo paese di origine prima della presentazione della sua domanda di ricongiungimento familiare. Inoltre, nulla nelle ricevute, negli scontrini, nei solleciti di pagamento e nel certificato di assicurazione viaggio della Maroc Assistance Internationale consente di stabilire che tali spese siano state sostenute dal nucleo familiare cui dichiara di volersi ricongiungere.
- 9 Con sentenza del 30 agosto 2019, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente. Esso ricordava, anzitutto, che, nella sua sentenza del 9 gennaio 2007, Jia (C-1/05, EU:C:2007:1), la Corte di giustizia ha dichiarato, con riferimento alla direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, che con «[essere] a [loro] carico» si intende «il fatto che il familiare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art[icolo] 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o di provenienza di tale familiare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino». Nel caso di specie, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) stabiliva che la condizione prevista dall'articolo 40 bis della legge del 15 dicembre 1980 che disciplina l'ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri di «[essere] a [loro] carico» deve pertanto essere compresa, alla luce della sentenza succitata, come riferita al fatto di essere stato a carico nel paese di origine, prima dell'arrivo in Belgio. Ne consegue altresì che, per poter considerare un richiedente come a carico del familiare cui dichiara di volersi ricongiungere, non è sufficiente che quest'ultimo disponga di risorse sufficienti o sia con lui convivente, ma occorre altresì che il richiedente dimostri di aver bisogno del sostegno materiale del soggiornante al momento della presentazione della domanda.
- 10 Con ricorso del 3 ottobre 2019, la ricorrente chiedeva al Conseil d'État (Consiglio di Stato) la cassazione di quest'ultima decisione.

2. Disposizioni controverse

A. *Diritto dell'Unione*

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

11 L'articolo 2 così dispone:

«Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2) “familiare”:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) (...)

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); (...).»

B. *Diritto belga*

Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 che disciplina l'ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri)

12 L'articolo 40 bis così dispone:

«(...)

§ 2. Sono considerati familiari del cittadino dell'Unione:

(...)

4) gli ascendenti e gli ascendenti del coniuge o partner come indicati sub 1 o 2, che sono a loro carico, che li accompagnano o li raggiungono; (...)».

3. Posizioni delle parti

A. *Ricorrente*

13 La ricorrente osserva che la Corte di giustizia ha precisato in numerose sentenze la nozione di persona «a carico». Essa richiede una dipendenza reale caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino dell'Unione che si è avvalso della libertà di circolazione oppure dal coniuge dello stesso. Inoltre, la necessità del bisogno materiale deve esistere nello Stato di origine o di provenienza dell'ascendente al momento in cui chiede di ricongiungersi al cittadino dell'Unione. La giurisprudenza succitata è stata emanata in un contesto in cui il momento della presentazione della domanda di soggiorno coincide praticamente con la partenza dal paese d'origine. Nel caso di specie, la ricorrente ricorda di aver lasciato il suo paese d'origine nel 2011 e di aver presentato la sua prima domanda di soggiorno, fondata sul suo status di ascendente di un cittadino belga, qualche giorno più tardi. Ella ha poi presentato ulteriori domande, nel 2015 e nel 2017. La ricorrente afferma che, per riconoscere un effetto utile alla libera circolazione e posto che lo stato di dipendenza deve essere valutato nello Stato di provenienza, occorre tener conto degli elementi di prova relativi alla dipendenza materiale nel paese di origine al momento della presentazione della domanda, senza che il passare del tempo possa incidere sul valore di detta prova. A suo avviso, la sentenza impugnata, che si pronuncia in senso contrario, viola l'articolo 40 bis, paragrafo 2, punto 4, della legge del 15 dicembre 1980 e, segnatamente, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/38 e si renderebbe necessario, in ogni caso, sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

B. *Controparte*

14 La controparte ritiene che il motivo sia irricevibile nella misura in cui verte sulla violazione della direttiva 2004/38 e in quanto la ricorrente invita il Conseil d'État (Consiglio di Stato) a compiere una valutazione di fatto dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti. Essa ne conclude che le questioni pregiudiziali suggerite non sono utili alla definizione della controversia.

4. Valutazione del Conseil d'État (Consiglio di Stato)

15 Il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ha respinto il ricorso della ricorrente poiché, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di persona «a carico» deve essere esaminata tenendo conto della situazione esistente nel paese di origine all'atto della presentazione della domanda di soggiorno, mentre i documenti

forniti dalla ricorrente riguardano la sua situazione nel 2011 e non nel 2017, data di presentazione della domanda attualmente controversa.

- 16 Con la sentenza del 12 dicembre 2019, *Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal* (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato), C-519/18, EU:C:2019:1070, pronunciata con riferimento alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, ma in cui si rinvia espressamente all'interpretazione data della «condizione secondo cui il familiare deve essere a carico del [soggiornante] nell'ambito della direttiva 2004/38», la Corte di giustizia ha indicato quanto segue:

«47 (...) lo status di familiare “a carico” di un cittadino dell'Unione con diritto di soggiorno presuppone che si dimostri l'esistenza di una situazione di reale dipendenza. Questa dipendenza deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di soggiorno (sentenze del 19 ottobre 2004, *Zhu e Chen*, C-200/02, EU:C:2004:639, punto 43; dell'8 novembre 2012, *Iida*, C-40/11, EU:C:2012:691, punto 55; del 16 gennaio 2014, *Reyes*, C-423/12, EU:C:2014:16, punti 20 e 21, e del 13 settembre 2016, *Rendón Marín*, C-165/14, EU:C:2016:675, punto 50).

48 Per determinare l'esistenza di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, il familiare non sia in grado di sopperire ai propri bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve esistere nello Stato d'origine o di provenienza del familiare nel momento in cui egli chiede di ricongiungersi con il cittadino dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2007, *Jia*, C-1/05, EU:C:2007:1, punto 37, e del 16 gennaio 2014, *Reyes*, C-423/12, EU:C:2014:16, punti 22 e 30)».

- 17 Tuttavia, a parere del Conseil d'État (Consiglio di Stato), quando, come nel caso di specie, lo straniero che intende beneficiare del ricongiungimento familiare si trova da molti anni nel territorio in cui è stabilito il cittadino dell'Unione cui desidera essere autorizzato a ricongiungersi e ha già presentato inutilmente domande di ricongiungimento, l'interpretazione data dalla Corte di giustizia non consente di stabilire se il requisito dell'essere a carico debba essere valutato tenendo conto di una situazione molto anteriore a quella presente all'atto della presentazione della domanda o se debba necessariamente essere valutata alla luce della situazione presente al momento di detta presentazione.

5. Questioni pregiudiziali

- 18 Sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se, nell'esaminare la nozione di persona a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, occorra tener conto della situazione di un richiedente che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se occorra differenziare il trattamento accordato al richiedente che si trova regolarmente sul territorio di detto Stato membro e quello accordato al richiedente che vi si trovi irregolarmente.

3. Se l'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE debba essere interpretato nel senso che, per poter essere considerato a carico e rientrare così nella definizione di "familiare" prevista da detta disposizione, l'ascendente diretto [può] dedurre una situazione di reale dipendenza materiale nel paese di origine attestata da documenti che sono stati tuttavia rilasciati molti anni prima della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino europeo, in quanto la partenza dal paese di origine e il deposito della domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante non sono contestuali.

4. In caso di risposta negativa alla terza questione, quali criteri consentano di valutare lo stato di dipendenza materiale di un richiedente che chiede di potersi ricongiungere a un cittadino europeo o al suo partner, in qualità di ascendente, senza aver potuto beneficiare di un permesso di soggiorno sulla base di una domanda presentata immediatamente dopo la sua partenza dal paese di origine».